



Federazione Italiana Sport Equestri

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE E NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALI

La Federazione Italiana Sport Equestri (Viale Tiziano 74 – 00196, Roma - P.I. 02151981004), d'ora in avanti anche più brevemente F.I.S.E., con il presente invito pubblico intende acquisire disponibilità da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. (disponibile sul sito www.fise.it) e dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. e procedere alla conseguente selezione dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia endofederale (Giudice Sportivo Nazionale – Tribunale Federale e Corte Federale di Appello in funzione propria e di Corte di Appello Federale) per il prossimo quadriennio olimpico 2025/2028.

Sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura;

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Procuratore Aggiunto n. 1 componente:

Ai sensi degli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dell'art. 62.1 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

Sostituto Procuratore Federale: n. 4 componenti

Ai sensi degli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché – ai sensi dell'art. 41 commi 1 e 2 del Codice della Giustizia Sportiva - in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'Ordinamento Sportivo.

Art. 26 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva:

- a) Professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) Avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) Notai;

e) Avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Art. 41 commi 1 e 2 del Codice della Giustizia Sportiva:

- f) Alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo;
- g) Iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



h) Laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALI

Giudice sportivo nazionale: n. 5 componenti

ai sensi dell'art. 50, comma 6, dello Statuto Federale, art. 16 del Codice della Giustizia Sportiva e art. 36 del Regolamento di Giustizia - 5 (cinque) componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Regolamento di Giustizia i componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio Federale che ne determina anche il numero tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Requisiti ex art. 50, comma 2, dello Statuto Federale e artt. 42, 43, 44, 45 del Regolamento di Giustizia

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Tribunale Federale: n.5 componenti

ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Federale, e art. 43 del Regolamento di Giustizia - n. 5 (cinque) componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti ex art. 53 dello Statuto Federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI ("i componenti del Tribunale federale e della Corte Federale d'Appello...il Consiglio Federale ne individua il numero...") si ravvisa la necessità di nominare un giudice supplente per il Tribunale e per la Corte d'Appello.

Corte Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello): n. 5 componenti

ai sensi dell'art 53 dello Statuto Federale, art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva e art. 44 del Regolamento di Giustizia- n. 6 (sei) componenti effettivi di cui uno con funzione di Presidente nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Requisiti ex art. 53 dello Statuto Federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;



- notai;
- avvocati iscritti per almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI ("i componenti del Tribunale federale e della Corte Federale d'Appello...il Consiglio Federale ne individua il numero...") si ravvisa la necessità di nominare un giudice supplente per il Tribunale e per la Corte d'Appello.

Durata dell'incarico

L'incarico di cui al presente avviso è per la durata del quadriennio Olimpico, 2025/2028, e sarà previsto con successiva delibera del Consiglio Federale un compenso annuo.

Per le eventuali spese di trasferta e soggiorno relative ad udienze e/o interrogatori il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e rimborsi della FISE pubblicato sul sito www.fise.it.

Il pagamento delle fatture/parcelle è subordinato alla verifica della conformità delle prestazioni.

Le fatture/parcelle relative, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione.

Domande di partecipazione:

Le domande di partecipazione, indirizzate al Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri, debbono esser corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare;
- dal *curriculum vitae* del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto e datato;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti della medesima specie e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo;
- dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta e datata.
- dalla autorizzazione al trattamento dei propri dati personali da parte della Federazione Italiana Sport Equestri secondo quanto indicato nell'informativa pubblicata sul sito federale al link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/782-protezione-dei-dati-%E2%80%93-regolamento-ue-679-16.html> di cui si dichiara di aver preso visione.

I soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, sportivi, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo mediante deposito di documentazione originale o di copia conforme all'originale ovvero mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. In mancanza della suddetta autocertificazione la domanda di partecipazione è esclusa dalla Commissione Federale di Garanzia.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo è valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dallo Statuto Federale, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Il possesso dei requisiti e dei titoli devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande sottoindicata.



Federazione Italiana Sport Equestri

La domanda di partecipazione può essere trasmessa **entro le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2024** esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: giustizia@pec.fise.it

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E. e del Codice della Giustizia Sportiva.

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione Italiana Sport Equestri in data 10.10.2024